

ISTITUTO DI ALTA CULTURA

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA D'ISTITUTO ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "P.I.TCHAIKOVSKY" DI NOCERA TERINESE (CZ) - A.A. 2016/2017

L'anno 2016, il giorno 26 del mese di Settembre, presso l'I.S.S.M. "P.I.Tchaikovsky" in Nocera Terinese, via A. Sirianni, 35, in sede di contrattazione integrativa a livello di singola istituzione di alta cultura, relativamente alle materie di cui all'art. 6 del C.C.N.L. 16/02/2005 - Comparto AFAM

VISTO

il C.C.N.L. del 16 Febbraio 2005 comparto AFAM;

VISTO

il C.C.N.I. del 12 Luglio 2011 comparto AFAM;

VISTO

il C.C.N.L. del 4 Agosto 2010 comparto AFAM relativo al quadriennio normativo

2006/2009;

RILEVATO

che con l'approvazione definitiva dello Statuto di autonomia si rende necessario

procedere alla stipula del contratto integrativo d'Istituto;

RITENUTO

che l'istituzione deve conseguire risultati di qualità, efficienza ed efficacia nell'erogazione dei servizi attraverso un'articolata organizzazione del lavoro del personale docente, fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali presenti, sulla base della programmazione delle attività didattiche ordinarie e straordinarie, di ricerca, orientamento e produzione artistica, con l'indispensabile supporto di tutte le unità di personale in servizio, in coerenza con gli obiettivi dell'istituzione e in considerazione delle specifiche

esigenze di funzionamento della stessa;

RITENUTO

che il sistema delle relazioni sindacali, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, persegue «nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Amministrazione e dei sindacati, [...] l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività» (art. 3 CCNL 16/02/2005);



CONSIDERATO che l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz) (da ora "l'Istituto"), per il perseguimento dei propri fini istituzionali, riguardanti non solo la formazione e la ricerca, ma anche la produzione artistica e l'ampliamento dell'offerta formativa, necessita del fondamentale apporto di tutto il personale a garanzia del buon andamento complessivo dell'Istituto, per le attività sia ordinarie che straordinarie;

TRA

- > la delegazione di parte pubblica:
 - Direttore Dott. M° Filippo Arlia
 - Direttore Amm.vo Dott. Francesco Coscarella
- ➤ I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 16/02/2005 e 04.08.2010:

SNALS AssenteUIL RUA AssenteCISL Assente

- FLC CGIL Prof. Arnaldo Maruca

Prof. Pietro Bonaddio

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO





CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO A.A. 2015/2016

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (campo di applicazione, decorrenza e durata)

- 1. Il presente accordo si applica a tutto il personale in servizio presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P.I.Tchaikovsky" di Nocera Terinese (Cz), sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato.
- 2. Il presente contratto regolamenta i criteri generali per l'organizzazione del lavoro del personale e stabilisce i criteri per l'assegnazione di incarichi, attività e mansioni al suddetto personale. Definisce, inoltre, i criteri e le modalità per l'erogazione di compensi aggiuntivi a qualunque titolo a favore del personale in servizio.
- 3. Gli effetti decorrono dalla firma del presente contratto che rimane in vigore, per la parte normativa, fino a diversa contrattazione e, per la parte economica, per l'anno accademico 2015/2016. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/ocontrattuali.
- 4. Il presente contratto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. del 16 febbraio 2005 e dalla bozza del C.C.N.L. 2006/2009 approvata il 21/01/2010 e dai CC.NN.LL. sottoscritti in data 4 Agosto 2010, dal C.C.N.I. del 12.07.2011, dal D.L.vo n. 165/2001, dalla Legge n. 300/1970 del D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003 e dal D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005.
- 5. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è costituita dalle norme legislative e contrattuali nazionali.
- 6. Il Direttore dispone l'affissione di copia integrale del presente contratto all'albo dell'istituto e del sito entro 5 giorni dalla sottoscrizione.





TITOLO II SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI

Art. 2 (relazioni sindacali)

- 1. Il sistema delle relazioni sindacali, come prescrive l'art. 3 del C.C.N.L., persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro ed alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività. Esse sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti reciproci, quale condizione essenziale per il buon esito delle stesse.
- 2. L'attenersi a tali principi costituisce reciproco impegno tra le Parti che sottoscrivono presente contratto.

Art. 3 (agibilità sindacale)

- 1. La R.S.U. e le OO.SS. hanno a disposizione, nella sede dell'istituto, un proprio albo sindacale tramite una bacheca chiusa della quale hanno la responsabilità.
- 2. La R.S.U. e le OO.SS. hanno altresì a disposizione un locale, indicato di volta in volta dal Direttore, per l'attività sindacale.
- 3. Le parti convengono, inoltre, che la programmazione degli incontri di trattativa tenga conto, di norma, degli impegni di lavoro dei componenti della R.S.U.

Art. 4 (assemblea)

- 1. Il diritto di assemblea è inviolabile e va conciliato con le esigenze di funzionamento dell'istituzione.
- 2. La comunicazione circa lo svolgimento di un'assemblea deve essere inoltrata per iscritto al Direttore con un anticipo, di norma, di sei giorni, anche al fine di consentire l'adozione di misure necessarie per consentire la partecipazione a tutto il personale interessato.
- 3. È compito del soggetto sindacale che indice l'assemblea (R.S.U. e/o OO.SS. anche disgiuntamente) inviare la predetta comunicazione.
- 4. L'istituto si impegna a mettere a disposizione locali idonei allo svolgimento dell'assemblea e comunica alla parte sindacale richiedente il locale reso disponibile e ne dà comunicazione al personale.

8 MISTER



Art. 5 (Esame congiunto)

- 1. Ciascuno dei soggetti di parte sindacale, ricevuta l'informazione preventiva, può chiedere, entro 5 giorni, un esame congiunto sulle materie oggetto di sola informazione. Il Direttore informa gli altri soggetti e procede a convocare un apposito incontro concordato tra le parti.
- 2 In detto incontro le parti verificano la possibilità di un accordo mediante un confronto che deve concludersi entro 10 giorni. Durante tale periodo le parti non assumono iniziative unilaterali. Gli incontri possono concludersi con un'intesa; in caso di disaccordo deve essere redatto apposito verbale in cui risultino le diverse posizioni.

Art. 6 (Contrattazione)

- 1. Gli incontri sono sempre formalmente convocati dall'amministrazione con un anticipo di almeno 5 giorni. Per l'apertura della contrattazione, l'amministrazione convoca i soggetti sindacali (RSU e Territoriali)
- 2 All'avvio di ciascuna contrattazione le parti comunicano la composizione delle proprie delegazioni trattanti. La parte pubblica, dopo la firma del contratto, ne cura la diffusione e l'affissione all'albo d'istituto, portandolo a conoscenza di tutti gli operatori accademici.

Art. 7 (Tempi della trattativa)

- 1. La proposta per la contrattazione integrativa viene presentata almeno 5 giorni prima della scadenza del contratto che si intende rinnovare o della data fissata per l'apertura del confronto.
- 2. Ad ogni convocazione relativa ad un determinato argomento l'amministrazione invierà formale comunicazione alle OO.SS..
- 3. Le riunioni successive, ove necessarie, sono stabilite consensualmente di volta in volta al termine di ogni incontro.

Art. 8 (interpretazione autentica)

 Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, su richiesta di una delle parti firmatarie, le stesse si incontreranno entro 15 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa.





Art. 9 (tentativo di conciliazione)

- 1. In caso di controversie tra la parte pubblica e la RSU si conviene di non promuovere iniziative unilaterali prima di aver esperito un tentativo di conciliazione.
- 2. Tale procedura di raffreddamento si deve di necessità concludere entro 15 giorni dall'insorgere della controversia.

A WAR TO A



TITOLO III PERSONALE NON DOCENTE

Art. 10 (Attività aggiuntive)

- 1. Sono considerate attività aggiuntive, da retribuirsi con il Fondo d'Istituto, le prestazioni di lavoro effettuate dal personale amministrativo e tecnico, non necessariamente oltre l'orario di servizio, richiedenti maggior impegno professionale. Sono individuate dal Direttore Amministrativo e sono finalizzate ad una maggiore efficienza del servizio e ad una migliore fruibilità dello stesso da parte dell'utenza. Comportano l'assunzione di responsabilità ulteriore e/o si concretizzano nello svolgimento di compiti, di particolare responsabilità, rischio o disagio, finalizzati alla realizzazione di attività accademiche.
- 2. Il Direttore Amministrativo predispone il piano delle attività del personale amministrativo e tecnico ed attribuisce i relativi incarichi sulla base delle disponibilità di bilancio. Provvede a disporne sia la previsione di spesa che la successiva liquidazione.

Art. 11

(Criteri generali relativi all'assegnazione degli incarichi aggiuntivi e delle mansioni)

- 1. Il Direttore Amministrativo attribuirà gli incarichi aggiuntivi sulla base dei seguenti criteri:
 - a. effettivo possesso di professionalità e capacità necessarie per lo svolgimento delle diverse attività dimostrate;
 - b. disponibilità e preferenze manifestate da ciascuna unita di personale, tenendo conto di un Sistema di rotazione nello svolgimento delle attività.

Art. 12

(Utilizzo del personale fuori dell'orario d'obbligo)

- 1. La prestazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo è effettuata in base al criterio della rotazione.
- 2. Le prestazioni di lavoro straordinario, devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore Amministrativo in relazione a precise esigenze di servizio.
- 3. Ogni dipendente dell'Istituzione riceve per le attività e/o incarichi aggiuntivi regolare lettera d'incarico.







Art. 13 (Orario di lavoro)

- 1. L'orario di lavoro del personale amministrativo e tecnico dell'Istituto è funzionale al miglioramento ed alla qualificazione dei servizi offerti all'utenza ed alle esigenze del territorio.
- 2. L'orario di lavoro del personale amministrativo e tecnico (coadiutore) si articola in 36 ore settimanali.
- 3. L'orario di lavoro non deve essere inferiore alle 3 ore di servizio giornaliero, né superiore alle 9 ore
- 4. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce, a richiesta, di una pausa di almeno 30 minuti, al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell'eventuale consumazione del pasto.
- 5. Se il dipendente presta attività autorizzata oltre l'orario ordinario giornaliero può richiedere, in luogo della retribuzione (compenso accessorio) e compatibilmente con le esigenze organizzative dell'Istituzione, il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo.

Art. 13 bis (Orario di Apertura dell'Istituto)

1. L'orario di apertura dell'istituto, in tutti i periodi di svolgimento di attività didattica, sarà di norma il seguente: dalle 8.30 alle 20.00 dal lunedì al sabato (escluse le domeniche e i giorni festivi). Per particolari esigenze scaturenti dalla programmazione artistica, su disposizione del Direttore, i locali dell'istituto sono usufruibili dalle ore 20.00 alle ore 22.00.

Art. 14 (Ferie, permessi, ritardi e straordinari)

- 1. Il periodo individuale di ferie non può essere inferiore ai giorni previsti dal C.C.N.L. vigente (15 giorni continuativi). La fruizione delle ferie sarà assicurata nel periodo 15 luglio 31 agosto e limitata invece nel periodo 15 giugno 15 luglio e nel mese di settembre e febbraio, in concomitanza delle sessioni degli esami accademici. La relativa richiesta va presentata almeno 15 giorni prima della data di fruizione.
- 2. Per tutte le altre tipologie di assenza a domanda (ferie frazionate, permessi brevi, festività soppresse) la richiesta dovrà giungere al Direttore Amministrativo almeno 3 giorni prima della data di fruizione salvo casi di comprovati e gravi motivi di urgenza.
- 3. Le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario di servizio, che devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dal Direttore Amministrativo in relazione a precise esigenze di servizio, vengono retribuite ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I. del 12 luglio 2011.
- 4. I permessi di uscita, motivati e richiesti per iscritto, salvo motivi imprevedibili e improvvisi andranno presentati al Direttore Amministrativo o al Direttore, all'inizio del turno di servizio e





verranno concessi in relazione alle esigenze di servizio, secondo l'ordine di arrivo della richiesta.

- 5. I recuperi derivanti da permessi brevi, ritardi ecc. dovranno obbligatoriamente essere effettuati:
 - a. entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato;
 - b. per frazioni non inferiori a 15 minuti. Dovranno essere comunicati preventivamente all'ufficio competente o andranno in detrazione dalle prestazioni eccedenti.

Art. 14 bis (Flessibilità)

- 1. La flessibilità dell'orario è permessa, se autorizzata dal Direttore Amministrativo e se favorisce e/o non contrasta con l'erogazione del servizio.
- 2. L'orario flessibile consiste, di norma, nel posticipare l'orario d'inizio del lavoro o anticipare l'orario di uscita o di avvalersi di entrambe le facoltà. L'eventuale periodo di non lavorato verrà recuperato mediante rientri pomeridiani.

Art. 14 ter (Sostituzione Colleghi Assenti)

- 1. In caso di assenza di un assistente amministrativo, per la sostituzione effettuata potrà essere riconosciuta una prestazione aggiuntiva intensiva di un'ora dell'orario di servizio ordinario.
- 2. Le sostituzioni dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore Amministrativo.

Art. 14 quater (Chiusura Prefestivi)

- 1. In coincidenza con i periodi di interruzione delle attività didattiche si prevede la chiusura dell'unità accademica nei giorni prefestivi.
- 2. Il provvedimento di chiusura, disposto su base annuale è incluso nel piano delle attività predisposto dal Direttore Amministrativo e adottato dal Direttore. Le ore di servizio non prestate devono essere recuperate, prioritariamente, tramite compensazione di attività aggiuntive o crediti di lavoro derivanti da prestazioni straordinarie. In ultima analisi con giorni di ferie o festività

Art. 15 (Tariffe orarie) 9.





- 1. Le tariffe orarie lorde per il corrente anno accademico 2015/2016 per prestazioni aggiuntive oltre l'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 6 del CCNI del 12 luglio 2012, per il personale amministrativo e tecnico, sono le seguenti:
 - a. Coadiutori € 16,00;
 - b. Assistenti € 18,00;
 - c. Collaboratori € 19,00.
- 2. Nel caso di orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) e/o festivo sarà applicata una maggiorazione di € 6,00 per ciascuna tariffa suindicata.

My Signature of the second of



TITOLO IV PERSONALE DOCENTE

Art. 16

(incarichi di docenza relativi ai corsi di vecchio e nuovo ordinamento riconducibili alla titolarità posseduta)

 In conformità all'art. 21, comma 3, del CCNL comparto AFAM siglato il 16.02.2005, tutti gli incarichi relativi ai corsi di vecchio e nuovo ordinamento sono assegnati a professori interni all'istituto nel pieno rispetto delle titolarità possedute.

Art. 17

(incarichi di docenza relativi ai corsi di nuovo ordinamento non riconducibili alla titolarità posseduta)

- 1. Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, procederà all'attribuzione degli incarichi di docenza per discipline rientranti nell'ambito delle competenze non previste dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 483, sulla base di una equa distribuzione:
 - a) degli incarichi stessi;
 - b) del numero di studenti e del relativo impegno orario;
 - c) dei livelli di preparazione degli studenti medesimi;
 - d) per quanto possibile, inoltre, si dovrà tenere conto della richiesta di preferenza effettuata dallo studente.

Art.18 (didattica aggiuntiva)

 Per quanto attiene all'attività didattica aggiuntiva, si rinvia alla disciplina di cui all'art.5. del C.C.N.I. del 12.07.2011, così come disposto dalla norma, disciplinato dal Regolamento ore aggiuntive deliberato dal CdA.

Art. 19

(criteri generali per l'utilizzo delle risorse destinate al personale docente)

1. Il presente accordo riguarda le materie oggetto di contrattazione decentrata di istituto relativamente all'impiego di risorse finanziarie riferite al fondo di istituto e ad ogni altra risorsa, a qualsiasi titolo pervenuta nella disponibilità dell'Istituto, che venga parzialmente o totalmente impiegata per corrispondere compensi al personale in servizio presso l'Istituto stesso.

M



- 2. Ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.I. del 22 luglio 2005 le parti convengono di suddividere il Fondo d'Istituto, pari nell'A.F. 2016 ad euro 10.000,00, nella seguente maniera:
- a. Attività di coordinamento delle attività didattiche:
 - Coordinamento delle attività didattiche per l'Alta Formazione con funzioni di tutor pe gli studenti del triennio superiore: €. 500,00 annue;
 - II. Coordinamento delle attività didattiche per l'Alta Formazione con funzioni di tutor pe gli studenti del biennio superiore: €. 500,00 annue;
 - III. Coordinamento delle attività didattiche per la Formazione di base e per l'ordinamento tradizionale: €. 500,00 annue;
- b. Coordinamento delle attività di ricerca e di produzione artistica: €. 500,00 annue;
- c. Responsabile per le relazioni internazionali: individua e cura i contatti internazionali presso Istituzioni pubbliche, privati, complessi ed artisti stranieri che possono essere utili all'internazionalizzazione delle attività dell'Istituto, €. 500,00 annue;
- d. Responsabile per l'Erasmus e il processo di Bologna: cura i rapporti con il competente ufficio della Comunità Europea e l'Associazione Europea dei Conservatori con il Bologna Express, €.500,00 annue;
- e. Coordinatore Informatico: cura il supporto del sito internet relative alle attività artistiche e le procedure informatiche relative a quelle didattico-amministrative, €. 500,00 annue;
- f. Responsabile dei saggi, €. 500,00 annue;
- g. Responsabilità attività laboratoriali, €. 500,00 annue;
- h. Responsabile delle produzioni sinfoniche, €. 500,00 annue;
- i. Responsabile delle produzioni dell'Orchestra di Fiati, €. 500,00 annue;
- j. Responsabile organizzazione oraria della didattica e degli esami, €. 500,00 annue;
- k. Incarico di Vice Direttore. Al Vice Direttore, per l'espletamento delle relative funzioni, è riconosciuta l'indennità annua di €. 500,00 da corrispondere in misura unica al termine dell'anno accademico;
- I. Collaborazioni di docenti in manifestazioni artistiche promosse dall'istituto:
 - I. Collaborazione in qualità di direttore d'orchestra: € 35,00 orarie (misura massima retribuibile per singola manifestazione: ore 10);
 - II. Componente in un concerto di musica da camera: € 30,00 orarie (misura massima retribuibile per singola manifestazione: ore 5);
 - III. Componente d'orchestra: € 30,00 orarie (misura massima retribuibile: ore 8 per singola manifestazione);
 - IV. Solista: €35,00 orarie (misura massima retribuibile: ore 10).
- 3. I docenti incaricati a svolgere le funzioni sopra indicate, sono retribuiti al termine dell'anno accademico previa relazione sull'attività svolta.
- 4. Le somme di cui al presente articolo non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente anno accademico, sono destinate alla retribuzione di ulteriori attività aggiuntive effettuate secondo le esigenze previste dal piano delle attività didattiche e da quello dell'offerta formativa o portate in aumento delle risorse dell'anno accademico successivo.

TOP

My Co.





TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE

Art. 20 (formazione del personale e diritto allo studio)

- 1. Le parti riconoscono che la formazione professionale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi prestati dalle amministrazioni.
- 2. Al personale sono assicurati, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia, permessi per l'aggiornamento e per il diritto allo studio.
- 3. Al fine di garantire la formazione in servizio, l'Amministrazione individua settori prioritari di intervento nei quali coinvolgere il personale.
- 4. Il personale da impegnare in attività di formazione viene scelto, prioritariamente, in stretta relazione con il settore specifico oggetto dell'intervento formativo e comunque attraverso procedure di selezione aperte a tutto il personale. È in ogni caso garantita ad ognuno la possibilità di accedere, anche ricorrendo a turnazioni su base pluriennale, ai corsi di formazione organizzati.
- 5. La formazione è finalizzata all'acquisizione di competenze in materia di sicurezza e di specificità connesse con l'attribuzione delle previste funzioni aggiuntive.
- 6. Le attività formative riguardano il personale dell'istituto con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e determinato.
- 7. L'attività formativa si sostanzia in interventi volti a sviluppare capacità, conoscenze e competenze finalizzate a migliorare la prestazione relativa ad un determinato ruolo professionale

Art. 21 (Forme e modalità di svolgimento)

- 1. La formazione può essere sia obbligatoria sia facoltativa.
- 2. Sono obbligatorie, organizzate dall'Amministrazione, nelle sue diverse articolazioni, e dalle Università, di norma in sede e svolte in orario di lavoro, quelle attività formative che l'Amministrazione rileva come indispensabili per adeguare le competenze professionali alle esigenze di cambiamento in atto. Le ore di partecipazione ai corsi obbligatori, eccedenti

THE

(D)



l'orario di servizio, sono di norma recuperate sotto forma di permessi per riposi compensativi.

- 3. La partecipazione è considerata servizio a tutti gli effetti; i relativi oneri (rimborso delle spese viaggio, vitto e alloggio, se dovute) sono a carico dell'Amministrazione e non imputabili al fondo d'Istituto.
- 4. Sono ammessi alla partecipazione ai suddetti corsi di formazione o aggiornamento, con oneri a carico del bilancio dell'Istituto, non più di un docente richiedente per ogni Dipartimento, salvo in caso in cui l'Amministrazione intenda coinvolgere un numero maggiore di docenti.
- 5. Sono facoltative quelle attività selezionate autonomamente dal personale interessato tra le iniziative dell'amministrazione o di enti esterni o di associazioni professionali. Sono svolte fuori dall'orario di lavoro, o in orario di lavoro, se autorizzate dall'Amministrazione, per i soli casi di stretta pertinenza con il ruolo ricoperto e le necessità di acquisizione di nuove competenze. Purché autorizzate dall'Amministrazione, comporta l'esonero dal servizio senza diritto al rimborso delle spese.
- 6. La partecipazione senza oneri a carico del bilancio dell'Istituto non prevede alcuna limitazione di numero di partecipanti con modalità da concordare di volta in volta finalizzata a non determinare grave disagio.
- 7. Per quanto concerne la formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, essa si configura come un obbligo per tutti i dipendenti.

Art. 22 (Fasi della formazione)

- 1. Le fasi di un efficace processo di formazione sono:
 - individuazione del fabbisogno formativo (rilevazione dei fabbisogni di base e specifici e delle aspettative del personale riguardo la formazione);
 - elaborazione del programma formativo in base alle priorità definiteprogettazione dell'intervento formativo;
 - erogazione dell'intervento confacente con i bisogni dell'Istituto.

Art. 23 (Piano annuale di programmazione e docenza)

1. Nella definizione dei programmi, l'Amministrazione dovrà garantire a rotazione nell'arco di un quinquennio, fatte salve le priorità concordate comunemente nei piani annuali, la partecipazione di tutto il personale alle attività formative.





2. Al termine del corso formativo è previsto il rilascio del relativo attestato di frequenza. L'attività di docenza è riservata sia a personale esperto delle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, sia a docenti esterni.

Art. 24 (Incompatibilità)

1. Tutti gli accordi stipulati in precedenza sulle materie oggetto della presente contrattazione e con essa incompatibili. Sono da considerarsi non più in vigore dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 25 (Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente C.C.I.I. in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.

Art. 26

(Attuazione della normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro)

- In mancanza della RSU l'Amministrazione designa un Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS). Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate negli artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94, le parti concordano su quanto segue:
 - a. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto; la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;
 - b. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa



- all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- c. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione;
- d. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs 626/94 che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore. I contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs 626/94 e dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 con possibilità di percorsi formativi aggiuntivi in considerazione di particolari esigenze;
- e. il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
- f. per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti dai punti B); C); D); G); I); ed L) dell'art 19 del D.Lgs 626/94 il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro.

Art. 27 , (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dall'articolo precedente si fa esplicito riferimento al D.Lgs n. 626/94

Le parti approvano e sottoscrivono il presente Contratto

Firmato

la delegazione di parte pubblica:

Direttore – Dott. M° Filippo Arlia

Direttore Amm.vo – Dott. Francesco Coscarella

➤ I rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del CCNL 16/02/2005 e 04.08.2010:

- SNALS

Assente

- UIL RUA

Assente Assente

CISLFLC CGIL

Prof. Arnaldo Maruca

Prof. Pietro Bonaddio

F.L.C. C.G.I.L.
Salita Piazza Roma, 11

88100 CATANZARO C.F.: 97048950766